

APPALTI: Contratti della P.A. - Superamento del limite di battute - Lettera di presentazione
- Non costituisce causa di esclusione - Ragioni.

Tar Lazio Roma, Sez. II Quater, 30 settembre 2021, n. 10068

“[...] Dall’esame del combinato disposto delle norme sopra trascritte si evince come, nell’enucleare le fattispecie escludenti dalla selezione, l’amministrazione procedente, per quanto qui di interesse, abbia univocamente attribuito valore espulsivo soltanto alla mancata allegazione della cd. “lettera di presentazione personale” (“domande prive della documentazione richiesta all’articolo 4”) ma non anche all’eventuale superamento, nella sede di redazione della stessa, delle 2500 battute in contestazione. Ed invero, l’art. 5 del bando, laddove sanziona con l’esclusione anche le “domande presentate in modalità diversa da quella prevista nel presente avviso” (art. 5), deve ragionevolmente intendersi riferito allo strumento di invio delle domande - coincidente con l’utilizzo della piattaforma informatica il cui link sarebbe stato reso noto sul sito della DGABAP – ma non anche, per come erroneamente inteso dall’amministrazione, all’eventuale sfioramento del limite dimensionale della cd. lettera di presentazione. Una diversa opzione esegetica della fattispecie escludente de qua si tradurrebbe in un ingiustificato aggravamento degli oneri di allegazione a carico di ciascun candidato giacché sproporzionato rispetto all’interesse dell’amministrazione di selezionare i migliori candidati (cd. favor participationis) [...]”.

1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, i ricorrenti, quali partecipanti alla selezione bandita dal Ministero della Cultura, giusto avviso del Decreto del Direttore Generale n. 1799 del 29.12.2020, per il conferimento, ex art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., di incarichi di collaborazione da svolgersi presso le Soprintendenze Archeologiche, riguardanti varie figure professionali, fra cui – per quello che qui interessa – quella di Archeologo, hanno impugnato il provvedimento con cui l’amministrazione li ha esclusi dalla procedura in questione, avendo gli stessi allegato alla domanda di partecipazione una lettera presentazione composta da un numero di battute superiore a 2500.

2. Il gravame risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati e raggruppati per censure omogenee. - “Eccesso di potere – Sviamento – Difetto di presupposto”; - “Violazione dell’art. 6 legge 241/90. Violazione del principio del buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97

Cost. nonché dei principi di buona fede che guidano l'azione amministrativa. Contraddittorietà".

Contrariamente a quanto ritenuto dal Ministero, l'eventuale superamento del limite relativo al numero di battute con cui redigere la lettera di presentazione da allegare alla domanda di partecipazione non sarebbe stato previsto dagli artt. 4 e 5 della lex specialis quale inequivocabile causa di esclusione, con conseguente illegittimità del provvedimento di espulsione oggetto di gravame. Al più, l'amministrazione avrebbe dovuto attivare il cd. soccorso istruttorio, invitando i candidati a ricondurre il documento versato agli atti della procedura entro i suddetti limiti dimensionali. Diversamente opinando, il bando di gara sarebbe inficiato da eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà nella misura in cui avrebbe imposto una fattispecie escludente – coincidente con il superamento del limite del 2500 battute con cui redigere la lettera di presentazione - non coerente con l'interesse pubblico sotteso all'indizione della procedura selettiva ed arbitrariamente limitativo della partecipazione, con conseguente frustrazione dell'esigenza di individuare i migliori candidati cui affidare gli incarichi di collaborazione.

2. Il Ministero della Cultura si è costituito con memoria di mera forma, sostanzialmente rinviando alle difese predisposte dall'Ufficio competente.

3. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 7.07.2021, i ricorrenti hanno impugnato il Decreto n. 506/2021 di approvazione graduatoria definitiva dei vincitori, deducendone l'illegittimità derivata da quella che inficerebbe la loro esclusione dalla selezione.

4. Con ordinanza n. 9205 del 3.08.2021, il Collegio ha disposto l'integrazione del contraddittorio, per pubblici proclami, nei confronti tutti i soggetti indicati nella graduatoria definitiva dei vincitori, impugnata con i motivi aggiunti, nel contempo rinviando la trattazione della domanda cautelare.

5. In occasione della camera di consiglio del 28 settembre 2021, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e sentite le parti, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art.

60 c.p.a.

6. Il ricorso è fondato.

Ciò in accoglimento della censura secondo cui l'eventuale superamento del limite dimensionale (2500 battute) entro cui avrebbe dovuto contenuta la cd. lettera di presentazione non è stato univocamente previsto ex ante dall'amministrazione procedente quale motivo di espulsione dalla selezione.

7. L'apprezzamento della fondatezza di siffatto motivo di gravame passa dalla necessaria disamina delle disposizioni di cui agli artt. 4 commi 2 e 3 (rubricato "Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione") e 5 (rubricato "Esclusione dalla procedura") della lex specialis appresso trascritte, secondo cui: - "Il candidato dovrà presentare la domanda di partecipazione, redatta secondo il format messo a disposizione dall'Amministrazione su apposita piattaforma informatica inviando, a pena di nullità: a) una sintetica presentazione personale, datata e sottoscritta con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/16 con l'indicazione dei titoli di studio conseguiti e delle esperienze professionali maturate ritenute rilevanti ai fini della procedura (max 2500 duemilacinquecento battute spazi inclusi); b) una lettera motivazionale (max 2500 duemilacinquecento battute spazi inclusi); c) copia in formato .pdf di un documento di identità in corso di validità; 3. La domanda di partecipazione, che potrà essere presentata a partire dalle ore 12,00 del 25 gennaio 2021, dovrà essere compilata esclusivamente tramite la piattaforma informatica il cui link sarà reso noto sul sito della DGABAP www.dgabap.beniculturali.it unitamente all'indirizzo dell'help desk e delle FAQ. Pena nullità le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 9 febbraio 2021. È consentita la presentazione di una sola domanda per ciascuna figura professionale, in caso contrario verrà presa in considerazione la prima istanza in ordine cronologico di presentazione" (art. 4 commi 2 e 3); - "Non saranno prese in considerazione, e comporteranno pertanto l'esclusione dalla procedura, senza alcun onere di comunicazione da parte dell'Ufficio: a) le domande dei candidati privi dei requisiti di cui all'articolo 3; b) le domande inviate oltre il termine stabilito

all'articolo 4; c) le domande prive della documentazione richiesta all'articolo 4; d) le domande presentate in modalità diversa da quella prevista nel presente avviso" (art. 5).

7.1 Dall'esame del combinato disposto delle norme sopra trascritte si evince come, nell'enucleare le fattispecie escludenti dalla selezione, l'amministrazione procedente, per quanto qui di interesse, abbia univocamente attribuito valore espulsivo soltanto alla mancata allegazione della cd. "lettera di presentazione personale" ("domande prive della documentazione richiesta all'articolo 4") ma non anche all'eventuale superamento, nella sede di redazione della stessa, delle 2500 battute in contestazione. Ed invero, l'art. 5 del bando, laddove sanziona con l'esclusione anche le "domande presentate in modalità diversa da quella prevista nel presente avviso" (art. 5), deve ragionevolmente intendersi riferito allo strumento di invio delle domande - coincidente con l'utilizzo della piattaforma informatica il cui link sarebbe stato reso noto sul sito della DGABAP – ma non anche, per come erroneamente inteso dall'amministrazione, all'eventuale sfioramento del limite dimensionale della cd. lettera di presentazione. Una diversa opzione esegetica della fattispecie escludente de qua si tradurrebbe in un ingiustificato aggravamento degli oneri di allegazione a carico di ciascun candidato giacché sproporzionato rispetto all'interesse dell'amministrazione di selezionare i migliori candidati (cd. favor participationis).

8. In ogni caso, per come altresì dedotto in ricorso, in assenza di una esplicita ed inequivocabile causa espulsiva riconducibile al superamento del limite dimensionale in contestazione, la Commissione avrebbe dovuto azionare il cd. soccorso istruttorio ed inviare il concorrente a sintetizzare la lettera di presentazioni ma non certo escluderlo de plano dalla competizione, per come avvenuto. Ciò in conformità a quel costante orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo cui le clausole escludenti del bando formulate in modo ambiguo - quale quella di cui all'art. 5 comma 1, lett. d. del bando in esame, contenente un generico riferimento alle "domande presentate in modalità diversa da quelle previste nel bando" – devono essere interpretate nel senso di soddisfare l'esigenza di ampliare la platea dei concorrenti al fine di consentire la

selezione delle domande più meritevoli (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 02/02/2021, n.702; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I ter, 5.04.2012, n. 3166; Cons. St., sez. IV, 14 marzo 2016, n. 1015; Cons. Stato, Sez. III, 08-11-2016, n. 4650). 9. In conclusione, il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto.

Ne consegue l'annullamento tanto del provvedimento di esclusione dei ricorrenti dalla procedura selettiva pubblica per il conferimento di incarichi di collaborazione ex art. 7 comma 6 d.lgs. 165/2001 e s.m.i. presso le Soprintendenze Archeologiche del Ministero di cui al decreto del direttore generale MIBACT n.1799 del 29.12.2020 quanto del Decreto Ministero Cultura n. 506/2021 di approvazione graduatoria definitiva dei vincitori, con obbligo dell'amministrazione di esaminare la domanda di partecipazione dei ricorrenti medesimi, eventualmente riformulando la graduatoria.

10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla provvedimento di esclusione dei ricorrenti dalla procedura selettiva pubblica per il conferimento di incarichi di collaborazione ex art. 7 comma 6 d.lgs. 165/2001 e s.m.i. presso le Soprintendenze Archeologiche del Ministero di cui al decreto del direttore generale MIBACT n.1799 del 29.12.2020 ed il Decreto Ministero Cultura n. 506/2021 di approvazione graduatoria definitiva dei vincitori, ai sensi, nei termini e con gli effetti conformativi di cui in motivazione. Condanna il Ministero della Cultura al pagamento in favore dei ricorrenti della complessiva somma di € 2000,00 oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e rimborso del contributo unificato come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati: Donatella Scala, Presidente Marco Bignami, Consigliere Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Roberta Mazzulla Donatella Scala

